

**Manovra estiva: la conversione in legge**

Legge n.102/09 di conversione del D.L. n.78/09 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, pubblicata in **G.U. n.179 del 4 agosto 2009**.

Nel corso della procedura di conversione in legge del D.L. n.78/09, il Legislatore ha presentato, per l’approvazione, un maxi-emendamento che ha apportato una nutrita serie di modifiche alla struttura originaria del decreto.

Si propone, di seguito, una sintesi delle disposizioni contenute nella manovra

INTERVENTI ANTICRISI		
Articolo	Descrizione	Attuazione
art.1	<p><u>Premio di occupazione</u>: in via sperimentale per il biennio 2009 e 2010, i lavoratori in forza all’azienda, beneficiari di trattamenti di sostegno del reddito come le indennità di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga e l’indennità di disoccupazione, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere anche attività produttiva connessa all’apprendimento. Ciò permette all’impresa di evitare il licenziamento e continuare ad utilizzare la manodopera se pure in misura ridotta. Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra il trattamento di sostegno e la retribuzione.</p> <p><u>Bonus attività autonoma</u>: sono previsti incentivi economici per i lavoratori in cig che intraprendano attività di lavoro autonomo, decidano di avviare un’auto o micro impresa o si associno in cooperativa.</p>	<p><i>Necessari i regolamenti da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore del D.L., con decreti interministeriali</i></p> <p><i>Necessario decreto interministeriale</i></p>
art.1-bis	<p><u>D deroghe alle disposizioni sul sostegno al reddito</u>: possibilità di emanare deroghe alle attuali disposizioni sul sostegno al reddito per alcune categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali</p>	<p><i>Con D.M.: da emanarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore della L. di conversione</i></p>
art.1-ter	<p><u>Sanatoria per colf e badanti</u>: i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri (titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) potranno mettere in regola, dal 1° al 30 settembre 2009, i lavoratori domestici che al 30 giugno 2009 risultavano irregolarmente occupati da almeno 3 mesi. Tale sanatoria avverrà attraverso una dichiarazione di emersione, presentata, da parte del datore di lavoro, previo pagamento di un contributo forfetario di €500 per ciascun lavoratore. La dichiarazione deve essere presentata all’Inps per i lavoratori italiani e comunitari e in via informatica allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri.</p>	<p><i>A decorrere dall’entrata in vigore della L. di conversione</i></p>

<p>art.2</p>	<p><u>Valute e disponibilità sui versamenti:</u> la data di valuta (i.e, a decorrere dalla quale maturano gli interessi) per il beneficiario non può superare un giorno lavorativo per i bonifici e gli assegni circolari e tre giorni lavorativi per gli assegni bancari, mentre la data di disponibilità economica (i.e., a decorrere dalla quale il cliente può materialmente utilizzare le somme) per il beneficiario non può superare rispettivamente i quattro giorni lavorativi per i bonifici e gli assegni circolari e cinque giorni lavorativi per gli assegni bancari successivi alla data di versamento. Dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. Ogni diversa pattuizione con la banca è nulla.</p> <p><u>Massimo scoperto:</u> la commissione omnicomprensiva, che sostituisce il massimo scoperto, non può essere superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento. La norma non è derogabile.</p> <p><u>Portabilità dei mutui - penale:</u> nel caso in cui la surroga del mutuo non si perfezioni nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta del debitore, la banca cedente è tenuta al pagamento di una penale (1% del valore del mutuo per mese o frazione del mese di ritardo).</p>	<p>1 novembre 2009</p> <p><i>Le disposizioni su massimo scoperto e portabilità dei mutui entrano in vigore a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.</i></p>
<p>art.5</p>	<p><u>Detassazione degli investimenti in macchinari:</u> ribattezzata <i>Tremonti-ter</i>, prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature (i beni devono essere nuovi) comprese nella tabella Ateco (divisione 28), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. (1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione, inoltre, potrà essere fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (quindi nel versamento del 2010 per gli investimenti eseguiti entro il 31 dicembre 2009 e del 2011 per quelli realizzati entro il 30 giugno 2010).</p> <p>L'incentivo é revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Inoltre, l'agevolazione è revocata nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Rispetto alle precedenti agevolazioni (si vedano anche il D.L. n.357/94 e il D.L. n.383/01) è più selettiva ma diretta, senza cioè la necessità di confrontare gli investimenti effettuati nei precedenti periodi d'imposta.</p> <p><u>Detassazione degli aumenti di capitale:</u> le società di capitali e di persone, nel caso di aumenti di capitale sociale perfezionati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, possono usufruire di una deduzione dal reddito, per un periodo di 5 anni, nella misura 3% dell'aumento di capitale sociale sottoscritto da persone fisiche, fino a €500.000. In pratica, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a €15.000.</p>	<p><i>A decorrere dall'entrata in vigore del D.L.</i></p> <p><i>A decorrere dall'entrata in vigore della L. di conversione</i></p>

	<p><u>Moratoria per i debiti delle Pmi in difficoltà:</u> Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Abi per favorire pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle Pmi.</p>	<p><i>Si veda accordo Ministro economia e finanze – Abi e Associazioni rappresentanti Pmi siglato il 03/08/09</i></p>
art.6	<p><u>Coefficienti di ammortamento:</u> entro il 31 dicembre 2009 si provvederà alla revisione (rispetto al D.M. 31/12/88) dei coefficienti di ammortamento per i beni ad avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, con compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.</p>	<p><i>Con D.M. da emanarsi entro il 31/12/09</i></p>
art.7	<p><u>Perdite su crediti per le banche:</u> la norma modifica l'art.106, introducendo il co.3-bis, Tuir e dispone, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, l'innalzamento allo 0,50 della percentuale di deducibilità degli accantonamenti (oggi 0,30) per perdite su crediti con riguardo all'ammontare dei crediti non garantiti erogati in eccesso rispetto alla media dei due anni precedenti. Per le quote di svalutazione eccedenti il suddetto limite, è concessa la deducibilità in quote costanti nei nove esercizi successivi. Sono previsti controlli e pesanti sanzioni in caso di violazione.</p>	<p><i>A decorrere dall'entrata in vigore del D.L.</i></p>
art.10	<p><u>Compensazioni Iva:</u> la compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi infrannuali per importi superiori a €10.000 annui andrà effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale (mod.TR) e solo in via telematica. La dichiarazione annuale (per compensazione o rimborso) potrà essere presentata in via autonoma, anziché nel modello Unico.</p> <p>I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione dati. Per poter ottenere la compensazione dei crediti Iva superiori a €15.000 annui, il contribuente deve richiedere l'apposizione in dichiarazione del visto di conformità ad un intermediario abilitato (commercialista o consulente del lavoro), o in alternativa, la sottoscrizione dell'organo di controllo (es. Collegio sindacale). Le sanzioni per indebita compensazione di crediti inesistenti, ex art.27, co.18, D.L. n.185/08, non sono in ogni caso definibili in via agevolata per mancata impugnazione con conseguente riduzione a un quarto delle sanzioni entro il termine di proposizione del ricorso. La sanzione rimane quindi in ogni caso piena.</p> <p><u>Innalzamento soglie compensazione:</u> a decorrere dall'1 gennaio 2010, la soglia di compensazione dei crediti potrà essere elevata, con decreto del Ministero delle Finanze, da €516.000 a €700.000.</p>	<p><i>A decorrere dal 2010. Si veda anche il comunicato stampa del 02/07/09</i></p> <p><i>Dal 2010, con D.M.</i></p>

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Articolo	Descrizione	Entrata in vigore
<p align="center">artt.12 e 13</p>	<p><u>Presunzione di evasione:</u> gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in tutti i Paesi a fiscalità privilegiata, di cui al D.M. 4/05/99 e al D.M. 21/11/01, in violazione degli obblighi di dichiarazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, si presumono costituiti, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni ordinariamente applicabili sono raddoppiate. A tal fine, viene costituita dalle Entrate un'unità speciale, in coordinamento con la GdF, con articolazioni anche all'estero.</p> <p><u>Nuovo regime Cfc:</u> viene modificato l'art.167 del Tuir. Per disapplicare la disciplina occorre dimostrare che la società localizzata in Paesi <i>black list</i> svolge un'effettiva attività commerciale o industriale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (co.5, lett.a). In ogni caso, l'esimente non si applica se i proventi della Cfc derivino per più della metà dalla gestione e negoziazione di attività finanziarie e crediti, dalla cessione o concessione di diritti immateriali, nonché da prestazioni di servizi rese da soggetti controllati o controllanti la Cfc stessa (nuovo co.5-bis). Il regime della Cfc si applica anche se i soggetti controllati siano localizzati in territori diversi da quelli <i>black list</i>, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella corrispondente italiana; ▶ devono aver realizzato proventi derivanti per più del 50% da investimenti in attività finanziarie o cessione di beni immateriali o prestazioni di servizi rese, da soggetti collegati ad essi collegati. <p>Quest'ultima presunzione è relativa poiché è possibile fornire prova contraria, mediante interpello (nuovo co.8-bis).</p>	<p><i>A decorrere dall'entrata in vigore del D.L.</i></p>
<p align="center">art.13-bis</p>	<p><u>Scudo fiscale:</u> le persone fisiche (anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato, possono procedere, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero in data non successiva al 31 dicembre 2008. Sono esclusi gli enti commerciali, le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. Tali operazioni si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria, pari al 50% (comprensiva di sanzioni ed interessi), da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere (2% lordo annuo, per 5 anni). In sostanza, l'importo dovuto per avvalersi dello scudo è pari al 5% del valore delle attività emerse.</p> <p>Lo scudo fiscale, inoltre, non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.</p>	<p><i>Necessario decreto di attuazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate</i></p>

<p>art.14</p>	<p><u>Tassa sull'oro</u>: per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, viene introdotta un'imposta sostitutiva del 6%, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro, sulle plusvalenze su oro e metalli preziosi realizzate da società ed enti che li detengono per uso non industriale. La tassazione è separata rispetto alle imposte sui redditi, addizionali e Irap. Non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. L'imposta sostitutiva deve essere versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della L. di conversione, mentre il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.</p>	<p><i>A decorrere dall'entrata in vigore della L. di conversione.</i></p>
<p>art.15</p>	<p><u>Riscossione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'Iva dovuta sull'adeguamento alle risultanze degli Studi di settore si potrà rateizzare con le stesse modalità previste per le imposte dovute a saldo e in acconto nel modello Unico. Sulla decorrenza è intervenuto il comunicato stampa del 02/07/09. ▶ Gli agenti della riscossione avranno nove mesi per procedere alla notifica della cartella esattoriale di pagamento, a decorrere dai ruoli conseguiti dal 31/10/09. ▶ In caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, se questi rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, devono operare una ritenuta del 20% sulle somme versate, all'atto di pagamento (modifica art.21, co.5, D.Lgs. n.449/97). ▶ A decorrere dal 2010, l'A.F. ha l'obbligo di fornire all'Inps le informazioni che detenga utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito del beneficiario, coniuge e familiari. ▶ La firma autografa di atti di liquidazione, accertamento e riscossione può essere sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto. ▶ L'Agenzia delle Entrate, dopo la notifica del processo verbale di constatazione o dei provvedimenti sanzionatori, può acquisire informazioni di natura finanziaria per iscrivere ipoteca o richiedere il sequestro conservativo dei beni del soggetto accertato. ▶ L'iscrizione ipotecaria e il sequestro conservativo adottate dall'Amministrazione Finanziaria e dagli enti locali conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, senza bisogno di alcuna formalità. ▶ L'Amministrazione Finanziaria, previa autorizzazione, può chiedere, ad autorità ed enti che svolgono attività di controllo e vigilanza, dati, documenti ed informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, per l'accertamento delle imposte sui redditi e sull'Iva. 	<p><i>A decorrere dall'entrata in vigore del D.L.</i></p> <p><i>Necessario un provvedimento direttoriale che individui gli atti.</i></p> <p><i>Necessario decreto d'attuazione</i></p> <p><i>A decorrere dall'entrata in vigore L. di conversione</i></p>

	<ul style="list-style-type: none">▶ Previsto un credito d'imposta per il settore dell'autotrasporto pari ad una quota parte dell'importo pagato per la tassa automobilistica per ciascun veicolo.▶ Gli uffici del PRA sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e alla Regione territorialmente competente i nominativi delle persone fisiche proprietarie di dieci o più veicoli.▶ I comuni, con regolamento, possono prevedere il condono della sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, sia per gli importi iscritti a ruolo sia per quelli per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento.	<p><i>Si veda Provvedimento Agenzia Entrate 06/08/09</i></p>
--	--	--